COMUNE DI LAGHI



PROVINCIA DI VICENZA

Codice Fiscale 83000550240 - Partita IVA 01687750248 C.A.P. 36010 - Via A. Burgmann, 6

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 del 18-12-2020

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - REVISIONE PERIODICA ART. 20 D. LGS. N. 175/2016

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 20:00, nella sala delle adunanze del Comune di Laghi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell'Assessore Lorenzato Marco con l'assistenza del Segretario comunale dott. Renato Graziani.

Risultano presenti ed assenti:

Lorenzato Ferrulio Angelo	A		
Lorenzato Luca	P	Sella Maria Fabiola	P
Pauletto Iseo	P	Sella Katia	P
Lorenzato Marco	P	Fincato Angelo	A
Ossato Giulia	P	Aceti Samantha	P
Peruzzo Emanuele	P		

Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della L. 241/1990 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro: le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 15 della L.124/2015, Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4 comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un sevizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs 50/2016, con un imprenditore selezionato con modalità di cui all'art. 17 commi 12 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in "società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (..), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

VISTO che, ai sensi del comma 7 del sopracitato art. 4, "sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di

spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";

RILEVATO che l'ente con provvedimento di Consiglio Comunale n. 24 del 29 settembre 2017 ha effettuato ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P la Revisione straordinaria delle partecipazioni - Ricognizione delle partecipazioni possedute;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette" e che se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione":

TENUTO CONTO che in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 c. 2 impone la dismissione ovvero l'adozione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- società prive di dipendenti e società con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- necessità di contenere i costi di funzionamento e necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- società che, nel triennio 2013-2015, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro; per esattezza per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016- 2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- società che non sono riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'art. 4 del T.U.S.P. ovvero che non soddisfano i " requisiti" di cui all'art. 5 c. 1 e 2 del T.U.S.P..

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/12/2018 con la quale è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2017 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/05/2020 con la quale è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2018 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016;

VERIFICATO che, dopo l'ultima revisione (2018), il Comune di LAGHI (VI) risulta titolare delle seguenti partecipazioni dirette societarie:

- **VIACQUA spa**, società sorta a seguito della fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi spa in Acque Vicentine avvenuta in data 31.12.2017: tale società gestisce il servizio idrico integrato;
- ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL: società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti;
- **IMPIANTI ASTICO SRL**: per tale società si è deliberato l'aggiornamento dell'oggetto sociale prevedendo che la stessa in via prevalente abbia ad oggetto la produzione di energia da fonti rinnovabili e che l'organo amministrativo sia rappresentato dall'Amministratore unico o, in alternativa, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;

ed altresì delle seguenti partecipazioni indirette:

 VIVERACQUA Scarl, partecipata indiretta allo 0,01%, per il tramite di VIACQUA che ne detiene il 12%;

VISTE le linee guida pubblicate dal Dipartimento del Tesoro condivise con la Corte dei Conti aventi ad oggetto "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche - Art. 20 del D. Lgs. n.175/2016"

DATO ATTO, quindi, che delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto il Piano di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31.12.2019 allegato alla presente, costituito dalle schede compilate secondo le indicazioni fornite dal MEF e dalla Corte dei Conti:

PRECISATO che dalla ricognizione effettuata si conferma il possesso dei requisiti di tutte le società partecipate del Comune di Laghi;

RITENUTO pertanto in attuazione dell'art. 20 del TUSP, di far proprie le risultanze della verifiche effettuate e di approvarle;

TENUTO conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) n.3 del D.Lgs. N.267/2000, acquisito al prot. n. 3253 in data 22/12/2020; (Allegato)

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a' termini dell'art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L., D.lgs. 267/'00, espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;

RICHIAMATI i sequenti provvedimenti di Legge:

- D. Lgs. n.267/2000 e s.m. ed i.;
- D. Lgs. n.33/2013, modificato dal D.lgs. n.97/2016 art.22;
- Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015);
- Legge n.124/2015 di riforma della Pubblica Amministrazione;
- D. Lgs. n. 175/2016, modificato dal D. Lgs. n.100/2017 T.U.S.P.;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Presenti	n.	8
Votanti	n.	8
Astenuti	n.	/
Favorevoli	n.	8
Contrari	n.	/

DELIBERA

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Laghi alla data del 31 dicembre 2019, come risulta dall'Allegato al presente provvedimento, contenente le schede redatte secondo i modelli predisposti dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti sezione autonomie;
- 2. di dare atto che dalla ricognizione effettuata non si prevede un nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Laghi;
- 3. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo:
- 4. di stabilire che la presente deliberazione:
- sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- pubblicata sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Sottosezione Enti controllati- Società partecipate, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. n.33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- comunicata, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 - convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 – e di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 175/2016 alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

- 5. di autorizzare modifiche non sostanziali alle schede allegate, qualora se ne ravvisasse la necessità, in sede di caricamento sul sistema informatico Portale del Tesoro;
- 6. di attribuire alla presente carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., D.lgs. 267/'00, con separata votazione che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	8
Astenuti	n.	1
Favorevoli	n.	8
Contrari	n.	/

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica				
Data: 18-12-2020	Il Responsabile del servizio F.to Graziani dott. Renato			
PARERE: Favorevole in ordine alla F	Regolarita' contabile			
Data: 18-12-2020	Il Responsabile del servizio F.to Graziani dott. Renato			

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE F.to Lorenzato Marco IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Graziani dott. Renato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. Laghi,

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Graziani dott. Renato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000. Laghi,

> IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Graziani dott. Renato

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 18-12-2020

Laghi, Il Segretario Comunale Graziani dott. Renato